

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4385

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Istituzione della riserva militare nazionale

Presentata il 26 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGI! — I riservisti non sono generalmente considerati parte integrante di un esercito permanente. L'esistenza di una categoria di riservisti permette all'Amministrazione della difesa di sopperire alle carenze di personale e di rispondere a esigenze e a compiti altrimenti non assolvibili.

In alcuni Paesi, quali gli Stati Uniti d'America (USA), la Spagna e il Regno Unito, i riservisti sono anche civili che mantengono un certo grado di attitudine militare mediante l'addestramento che li impegna mediamente per un *weekend* al mese. Quest'attività può essere svolta a titolo individuale, oppure come componente di specifiche unità militari stabili di riservisti, di cui è esempio il *Territorial Army* britannico. In Francia due sono le categorie di cui si compone la riserva militare: la riserva operativa e la riserva cittadina.

In altri Paesi, invece, i riservisti sono spesso ex militari che hanno raggiunto il termine della «ferma», ma possono anche essere semplici cittadini che si sottopongono ad addestramento di base o specialistico pur mantenendo a ogni effetto il loro esclusivo *status* di civili. I riservisti possono essere impiegati per lo svolgimento di determinate attività oppure per coprire carenze organiche nelle forze regolari di riferimento. Il citato *Territorial Army* inglese ne è un esempio.

L'Unione europea, tramite la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), agisce per affrontare le sfide e le minacce evidenziate nella Strategia europea in materia di sicurezza, contribuendo in tal modo a migliorare la sicurezza dei cittadini europei.

L'Unione europea si propone di promuovere la pace e di contribuire al suo

mantenimento anche nel resto del mondo, prevenendo i conflitti e rafforzando la sicurezza. Ogni Paese che ha democraticamente scelto di aderire all'Unione europea adotta i valori di pace e di solidarietà su cui si fonda l'Unione.

L'Italia dovrà impegnarsi per adeguarsi al nuovo modello di difesa europeo nel quale, essendo stati ampliati i compiti delle Forze armate, sono previsti nuovi ruoli e nuove competenze non solo nei teatri operativi. Le esigenze organiche del nuovo strumento militare sono state fissate in 190.000 unità, suddivise per ruoli e per gradi per ciascuna Forza armata, ai sensi dell'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

La figura del riservista all'interno delle Forze armate necessita di uno specifico ordinamento e di un assetto strutturato e

definito. La presente proposta di legge intende, pertanto, istituire la riserva militare nazionale finalizzata a integrare e a sostenere, per periodi di tempo limitati, le attività delle medesime Forze armate.

La riserva militare nazionale è costituita da due categorie di personale: il riservista tecnico-amministrativo e il riservista logistico-operativo unitamente a una nuova e diversa figura costituita dal riservista cittadino. I riservisti cittadini, pur mantenendo il loro *status* di civili, sono cittadini provenienti dalla società civile che intendono mettere a disposizione della difesa nazionale la propria professionalità e le proprie competenze collaborando con le unità militari. Si intende così rafforzare il legame tra il mondo della difesa e la società civile, contribuendo a migliorare la conoscenza del ruolo fondamentale svolto dalle Forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito delle Forze armate è istituita la riserva militare nazionale, finalizzata a integrare e a sostenere, per periodi di tempo limitati, le attività delle medesime Forze armate.

ART. 2.

1. La riserva militare nazionale è costituita dalle seguenti categorie di personale:

- a) riservista tecnico-amministrativo;
- b) riservista logistico-operativo.

2. Possono iscriversi come riservisti, a domanda, i cittadini italiani che hanno prestato servizio, per almeno dodici mesi, nell'Esercito italiano, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare e che risultano posti in congedo senza demerito.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 1 può essere presentata dal giorno successivo al congedo fino al compimento del quarantesimo anno di età.

ART. 3.

(Riservista cittadino).

1. Possono altresì iscriversi come riservista cittadino, previa domanda al comitato di cui all'articolo 4, i cittadini provenienti dalla società civile che intendono mettere a disposizione della difesa nazionale la propria professionalità e le proprie competenze, collaborando con le unità militari e contribuendo a rafforzare il legame tra il settore della difesa e la società civile.

2. I cittadini di cui al comma 1 mantengono il loro *status* di civili.

3. Il riservista cittadino non può essere utilizzato nelle attività militari sul campo.

ART. 4.

1. È istituito, presso il Ministero della difesa, il comitato di valutazione delle risorse della riserva militare nazionale con il compito di selezionare i cittadini qualificati e in grado di svolgere le attività individuate dalle autorità militari.

ART. 5.

1. L'organico complessivo della riserva militare nazionale è fissato in misura non superiore alla differenza tra l'organico dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare stabilito dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e la consistenza effettiva di tale organico risultante al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6.

1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande d'iscrizione alla riserva militare nazionale, prevedendo, in particolare, che il richiedente:

a) non abbia riportato condanne penali;

b) non abbia superato il quarantesimo anno di età;

c) sia cittadino italiano;

d) risulti in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali per il servizio attivo attestati dall'apposita documentazione medica presentata dall'interessato.

2. Agli idonei è data notizia della loro iscrizione nella riserva militare nazionale entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicando

loro grado, qualifica e Forza armata di eventuale impiego.

ART. 7.

1. Il richiamo in servizio del personale iscritto nella riserva militare nazionale avviene su base volontaria.

2. All'atto del richiamo gli iscritti nella riserva militare nazionale sono sottoposti ad accertamento medico-legale presso il servizio sanitario militare.

ART. 8.

1. Gli iscritti nella riserva militare nazionale sono chiamati a svolgere cicli di addestramento e di formazione tecnico-operativi stabiliti dai decreti di cui all'articolo 9.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri e le modalità per la costituzione della riserva militare nazionale e per l'impiego del personale che ne fa parte, sulla base dei seguenti principi:

a) individuazione delle specialità e delle funzioni ripartite per grado e per categoria assegnabili a ciascuna Forza armata;

b) revisione periodica almeno triennale degli elenchi dei riservisti sulla base di piani di impiego approvati dal Capo di stato maggiore della difesa;

c) cancellazione dagli elenchi al venire meno dei requisiti di idoneità, a richiesta dell'interessato o a seguito di due rifiuti consecutivi ai richiami per lo svolgimento di attività addestrative e di aggiornamento o ai richiami per l'impiego;

d) misura del trattamento economico da corrispondere ai riservisti adeguato alla funzione svolta e comunque non superiore a quello corrisposto al pari grado in servizio permanente;

e) previsione di uno sviluppo di carriera da definire sulla base di una valutazione oggettiva dei titoli e delle competenze acquisite utili al conseguimento di promozioni.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0049110